

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1997

IL SINDACO

VISTO l'articolo 34 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e la Legge 31 maggio 1975, n. 191,

NOTIFICA:

- **1 -** I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1997 sono obbligati a presentare, entro il mese corrente a questo UFFICIO LEVA COMUNALE, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i genitori o i tutori.
- 2 Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
- *a)* i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- **b**) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
- f) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no residenti nel Comune.
- E' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia, furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.
- **3** Saranno iscritti d'ufficio, per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva.
- Essi saranno cancellati dalla lista quando abbiano provato con documenti autentici di avere una età minore di quella presunta.
- **4 -** Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti, i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare. All'uopo i giovani iscritti debbono rivolgere domanda all'Ufficio di leva di terra o di mare competente, tramite l'Ufficio leva Comunale, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della lista di leva. La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità stabilite dal Ministero per la Difesa e corredata dai documenti prescritti (Art. 52 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237).
- **5** Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'art. 22 della Legge 31 maggio 1975, n. 191, gli iscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali di cui al Capo XIV del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237; che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli; che siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata e coloro che siano stati riconosciuti rei di essersi sottratti alla leva.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMUNALE DI LEVA.

IL SINDACO